



Informative e news

IVA - ELENCHI CLIENTI E FORNITORI ANCORA CON DUBBI

Il giorno 14 giugno 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che dettaglia le regole applicative ed il contenuto definitivo degli elenchi clienti e fornitori, fornendo altresì delle regole particolari per i periodi di imposta 2006 e 2007.

Giova subito segnalare che, in data 26 giugno 2007, è stata approvata una mozione al Senato con la quale si invita il Governo a sospendere l'adempimento per i contribuenti in contabilità semplificata e per i professionisti; ad oggi, pertanto, possiamo darvi conto della situazione ufficiale, con l'impegno di segnalare prontamente le eventuali possibili evoluzioni future sul tema.

Soggetti obbligati

Sono obbligati all'invio degli elenchi, in proprio o per il tramite di intermediari abilitati, tutti i soggetti titolari di partita Iva; nel caso di operazioni straordinarie sono previste regole simili a quelle che governano l'obbligo di presentazione della dichiarazione (per chi fosse interessato, lo Studio può fornire tutte le indicazioni necessarie).

Scadenze per l'invio degli elenchi

La scadenza fissata a regime per l'invio (esclusivamente telematico) degli elenchi è fissata al giorno 29 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

In relazione al periodo di imposta 2006, invece, è stata prevista una trasmissione scaglionata come segue:

| Tipologia di contribuenti | Scadenza per la trasmissione telematica |
|---|---|
| Soggetti Iva che, nell'anno 2006, hanno realizzato un volume d'affari che li obbliga alle liquidazioni mensili | 15 ottobre 2007 |
| Soggetti Iva che, nell'anno 2006, hanno realizzato un volume d'affari che consente di effettuare le liquidazioni trimestrali. | 15 novembre 2007 |

Contenuto degli elenchi

L'elenco deve contenere le seguenti informazioni specifiche che, pertanto, dovranno risultare disponibili dal software utilizzato dai Sigg.ri clienti che provvedono alla elaborazione in proprio delle scritture contabili:

- il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione;
- l'anno di imposta cui si riferisce la comunicazione;
- il codice fiscale dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, distintamente per ogni cointestatario;
- l'eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione;

- il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- per ciascun soggetto cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascun soggetto e per le operazioni imponibili, l'importo dell'imposta afferente;
- per ciascun soggetto e per ciascuna tipologia di operazione indicata, l'eventuale importo complessivo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente relative ad annualità precedenti.

Per i soli elenchi riferiti agli anni 2006 e 2007, invece, per soddisfare evidenti esigenze di semplificazione, è previsto che:

- l'elenco clienti deve comprendere solo i titolari di partita Iva;
- tanto nell'elenco clienti che in quello fornitori, è possibile indicare solo la partita Iva del soggetto, laddove il codice fiscale non sia noto.

Operazioni escluse.

Non debbono essere indicate negli elenchi le seguenti operazioni:

- cessioni ed acquisti intracomunitari di beni e servizi;
- esportazioni di cui all'art.8, co.1, lettere a) e b), DPR n.633/72.

Per i soli elenchi degli anni 2006 e 2007, inoltre, sono previste le seguenti ulteriori esclusioni:

- operazioni relative a fatture emesse o ricevute di importo complessivo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente;
- fatture emesse o ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (soggetti in dispensa *ex art.36-bis*, agricoltori esonerati, soggetti in regime marginale o nuove iniziative di cui agli artt.13 e 14 della L. n.388/00, fatture con Iva indetraibile);
- fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.

Lo Studio, eventualmente incaricato della trasmissione degli elenchi, è a disposizione per concordare le modalità di predisposizione e scambio dei dati necessari per il corretto adempimento dell'adempimento.

IVA AUTO - VIA LIBERA ALLA DETRAZIONE FORFETARIA GENERALIZZATA

Con la pubblicazione, avvenuta in data 27 giugno 2007 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, della Decisione del Consiglio UE che autorizza la Repubblica Italiana ad applicare misure forfetarie per la detrazione dell'Iva in relazione alle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali, si "stabilizza" la situazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel campo degli automezzi, dopo che la sentenza della Corte di Giustizia europea del 14.09.2006 aveva decretato l'illegittimità della norma italiana.

In sostanza, **dalla data del 27 giugno 2007 tutti i contribuenti potranno detrarre il 40% dell'Iva assolta sull'acquisto e sulle spese si impiego dei mezzi** (non interamente utilizzati a fini professionali) senza necessità di dimostrare l'esistenza dell'inerenza con lo svolgimento dell'attività (di impresa o di lavoro autonomo) e la misura della stessa.

Nulla cambia, invece, per i mezzi ad utilizzo esclusivamente professionale, ove la detrazione va applicata in misura integrale.

Il panorama, escludendo i veicoli non a combustione interna, è pertanto riassumibile come nella tabella che segue:

| dal 01.01.2001 al 13.09.06 | dal 14.09.06 al 26.06.07 | dal 27.06.07 al 31.12.10 | dal 01.01.11 |
|---|--|--|--|
| Detrazione forfetaria limitata: → 10% sino al 31.12.05 → 15% dal 01.01.06 | Detrazione secondo inerenza | Detrazione forfetaria al 40% | Detrazione secondo inerenza |
| Il periodo dal 01.01.2003 al 13.09.2006 può essere interessato da istanza di rimborso: ▪ forfetaria e telematica (senza dimostrazione di inerenza), entro il 20.09.2007; ▪ analitica e cartacea | L'utilizzo a fini esclusivamente professionali o parzialmente professionali deve essere stabilito dal contribuente e comprovato all'Agenzia in caso di controllo | La detrazione è assicurata in misura forfetaria per tutti gli utilizzi promiscui, vale a dire non esclusivamente professionali | L'autorizzazione alla deroga della detrazione forfetaria scade il 31.12.2010. La scadenza verrà anticipata se dovessero essere prima assunte altre regolamentazioni |

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| (con dimostrazione di inerenza), entro il 15.11.2008 | | | comunitarie |
|--|--|--|-------------|

Al momento, restano aperte le seguenti questioni che dovranno essere risolte dall'Agenzia:

1. quali sono i mezzi che possono considerarsi utilizzati esclusivamente a fini professionali?

La decisione del Consiglio UE cita espressamente le seguenti distinte categorie:

- ⇒ veicoli rientranti tra i beni strumentali dei soggetti passivi nell'esercizio della propria attività;
- ⇒ veicoli utilizzati come taxi;
- ⇒ veicoli utilizzati a fini di formazione da una scuola guida;
- ⇒ veicoli utilizzati per noleggio o *leasing*;
- ⇒ veicoli utilizzati da rappresentanti di commercio,

mentre l'Agenzia ha da sempre utilizzato un criterio restrittivo che pare oggi non compatibile con la posizione comunitaria, in quanto fa coincidere il concetto di strumentalità con quello delle altre ipotesi;

2. come debbono essere registrate le schede carburanti del mese di giugno 2007, vale a dire, è necessario considerare separatamente i rifornimenti ante 27.06.2007?
3. è necessario, o meno, applicare la rettifica della detrazione per gli acquisti di veicoli avvenuti nel periodo dal 14 settembre 2006?

Trova così definizione, per ora, la questione Iva delle auto.

Ricordiamo, tra l'altro, che **il prossimo 20 settembre 2007**, come già segnalato dallo Studio in precedenti informative, **scade il termine per la presentazione della istanza di rimborso forfetario telematico per l'imposta non detratta nel periodo dal 01.01.2003 – 13.09.2006.**

INVERSIONE CONTABILE IVA NELL'EDILIZIA - DALL'AGENZIA GIUNGO IMPORTANTI INDICAZIONI PER DISTINGUERE LA "FORNITURA DI BENI" E "SUBAPPALTO"

Con la R.M. n.148/E del 28 giugno 2007 l'Agenzia delle Entrate ha fornito importantissime indicazioni in merito all'applicazione del regime dell'inversione contabile ai fini Iva applicabile alle prestazioni di subappalto nel settore dell'edilizia.

Uno dei problemi più delicati di tale disciplina è sicuramente quello di individuare con precisione quando ci si trova di fronte ad una prestazione di servizi qualificabile come subappalto o di prestazione d'opera (a cui risulta applicabile l'inversione contabile) e quando, invece, la prestazione viene qualificata come "fornitura di beni con posa in opera" (con conseguente applicazione dell'Iva secondo le modalità ordinarie).

Già l'Agenzia delle Entrate con un precedente documento di prassi aveva cercato di individuare criteri "oggettivi" legati al codice di attività utilizzato dal soggetto, al fine di risolvere le numerose questioni che nella pratica si presentavano quantomeno di dubbia qualificazione.

Ora, con la citata R.M. n.148/E/07 l'Agenzia – nel chiarire quando si applica l'inversione contabile (*reverse charge*) - pare propendere per una valutazione caso per caso legata al tipo di operazione effettuata e ciò, a prescindere dal codice di attività utilizzato dal soggetto.

Deve essere, in proposito, segnalato che l'adozione di un siffatto criterio (seppur condivisibile sotto il profilo concettuale) si rivela estremamente pericoloso dal punto di vista operativo, con il rischio di ripetuti errori da parte degli operatori economici del settore edile e dai quali potrebbero scaturire, in taluni casi, rilevanti conseguenze di natura sanzionatoria.

Il meccanismo del *reverse charge*

Il meccanismo del reverse charge prevede che il destinatario della cessione o della prestazione di servizi versi l'Iva all'Erario e non al cedente (o a colui che effettua la prestazione). Quest'ultimo nell'emettere la fattura, al posto dell'Iva, dovrà indicare gli estremi della norma che dispone la non applicazione dell'imposta. Tale fattura dovrà essere integrata ad opera del destinatario che vi anoterà l'aliquota e l'ammontare dell'Iva.

Il meccanismo dell'inversione contabile previsto dall'art.17, co.5 del DPR n.633/72, trasferisce dal cedente o prestatore di servizio al destinatario della cessione o della prestazione di servizio gli obblighi connessi all'assolvimento dell'Iva, in deroga al co.1 del medesimo articolo.

Il successivo co.6 dispone l'applicazione del predetto meccanismo "*alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore*".

In relazione a tale norma, con la C.M. n.37/E/2006, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che il meccanismo del *reverse charge* è applicabile:

- nei casi in cui il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin, intitolata "Costruzioni";
- nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi, attuando un contratto che può essere di appalto o d'opera, a imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. Al contrario, il regime in parola non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.

Il richiamato documento di prassi ha, inoltre, escluso dall'ambito di applicazione del *reverse charge* "le forniture di beni con posa in opera, poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi".

Le indicazioni della R.M. n.148/E

La risoluzione risponde a un'istanza di interpello in cui una società edile riferisce di stipulare contratti di "fornitura con posa" di armature in acciaio per cemento armato con i propri clienti e di affidare, generalmente, la posa in opera ad altre imprese, sempre appartenenti al settore edile.

Al riguardo, la società istante chiedeva all'Agenzia delle Entrate se il meccanismo del *reverse charge* si applicasse ai suddetti contratti, stipulati dalla stessa in qualità sia di cliente che di fornitore. Nella risposta contenuta nella risoluzione in argomento, viene richiamato il principio in forza del quale, nelle ipotesi in cui sussistono contemporaneamente cessioni di beni e prestazioni di servizi, occorre far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di *dare* - con conseguente inapplicabilità del meccanismo dell'inversione contabile - o quella di *facere*, che, viceversa, consente l'applicazione del *reverse charge*. Nel ritenere come, nella fattispecie prospettata dalla società istante, la posa in opera rappresentasse un'operazione meramente accessoria a quella principale di fornitura, con conseguente prevalenza di un'obbligazione di *dare*, l'Agenzia delle Entrate conclude per l'inapplicabilità dell'inversione contabile.

A giudizio delle Entrate, quindi, nel caso in esame il rapporto contrattuale intercorrente tra la società istante e le imprese appaltatrici non si configura come un contratto di subappalto, bensì di fornitura: ne deriva che viene meno una delle condizioni applicative del meccanismo dell'inversione contabile.

Il *reverse charge*, conclude l'Agenzia, non può trovare applicazione nemmeno con riferimento al rapporto tra l'impresa istante e le imprese alle quali affida la posa in opera, in quanto - poiché, come detto, il contratto a monte tra l'impresa istante e quelle clienti non si configura come contratto di subappalto - non si verifica la condizione di prestazioni di servizi rese dal subappaltatore all'appaltatore principale-subappaltante (o ad altro subappaltatore).

I riflessi sanzionatori

Come già anticipato in premessa le difficoltà operative derivante dalla corretta qualificazione delle operazioni si tradurranno, in concreto, in un elevato numero di "errori" da parte degli operatori. Si rende quindi necessario esaminare le conseguenze che derivano sia dalla mancata applicazione del *reverse charge* in presenza dei requisiti per la sua applicazione sia dai casi di indebita applicazione del *reverse charge*. Si tratta di due distinte situazioni che producono differenti conseguenze in capo al soggetto che commette l'errore nella fatturazione (subappaltatore o prestatore d'opera manuale) e, di riflesso, in capo al soggetto che riceve la fattura (appaltatore).

| 1° cas o | MANCATA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE (FATTURA CON IVA) |
|--|--|
| <p>E' la situazione in cui il subappaltatore o prestatore d'opera manuale ha emesso erroneamente con Iva una fattura relativa ad una prestazione che avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta dall'appaltatore secondo il meccanismo del <i>reverse charge</i>. In relazione a tale situazione l'Agenzia delle Entrate con la C.M. n.11/E del 16/02/2007 ha dettato la procedura da seguire per procedere alla correzione dell'errore, che si realizza nelle seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il subappaltatore o prestatore d'opera emette una nota di accredito entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione in quanto trattasi, ai sensi dell'art.26, co.3 del DPR n.633/72, di inesattezze nella fatturazione;2) l'appaltatore ha l'obbligo di registrare la nota di variazione ricevuta <p>Con tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">↻ il subappaltatore o prestatore d'opera che al momento dell'emissione della fattura errata con Iva aveva versato l'imposta, recupera tale Iva in detrazione registrando la nota di variazione;↻ l'appaltatore che ha portato in detrazione l'Iva indicata nella fattura errata ricevuta, si rende ora debitore di Iva registrando la nota di variazione. <p>Si ripristina, in tal modo, il meccanismo applicativo proprio del <i>reverse charge</i>.</p> | |

| 2° cas o | INDEBITA APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE (FATTURA SENZA IVA) |
|--|---|
| <p>E' sicuramente la situazione più delicata per le parti in causa ed in relazione alla quale nulla è stato detto da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta del caso in cui il subappaltatore o il prestatore d'opera emette erroneamente una fattura senza applicazione dell'Iva in luogo del corretto assoggettamento ad Iva della prestazione. L'emissione di una fattura senza Iva ai sensi della lett.a), co.6, art.17 del DPR n.633/72 è equiparabile (così è anche il pensiero dell'Agenzia delle Entrate) al caso di emissione di una fattura ad "aliquota zero". Pertanto, chi doveva emettere una fattura assoggettando la prestazione ad aliquota 4, 10 o 20% e invece la emette ad un'aliquota inferiore (zero in questo caso) ma anche chi la riceve e non si attiva per correggerla, sono sanzionabili in base alle disposizioni contenute nei commi 1 e 8 dell'art.6 del D.Lgs. n.471/97 che prevedono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">↻ il subappaltatore o il prestatore d'opera manuale è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100% e 200% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio;↻ l'appaltatore che acquista servizi con emissione di fattura irregolare da parte del subappaltatore o prestatore d'opera è punito - salva la responsabilità di quest'ultimo - con la sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di € 258,23, a meno che non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:<ul style="list-style-type: none">▪ presentando all'Ufficio delle Entrate entro il 13° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta; | |

- se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'Ufficio al contribuente che deve registrarlo nel registro Iva acquisto nei termini ordinariamente previsti.

In considerazione delle pesanti conseguenze che derivano dal caso sopra descritto sia per il subappaltatore o il prestatore d'opera manuale che soprattutto per l'appaltatore, è opportuno che tale ultimo soggetto che riceve la fattura si accerti delle condizioni di applicazione o meno del *reverse charge*:

- qualificando la prestazione con un documento scritto;
- assumendo la documentazione necessaria circa la natura (codice attività) dell'attività svolta subappaltatore o il prestatore d'opera manuale (tale ultima verifica appare ora non fondamentale alla luce dei chiarimenti forniti dalla recente R.M. n.148/E/2007).

AGEVOLAZIONE 36-41% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - CHIARITI I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE ALLA LUCE DEL NUOVO LIMITE PER IMMOBILE

Con una recente pronuncia (la R.M. n.124/E del 4 giugno 2007), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni importanti aspetti della oramai decennale agevolazione che spetta in relazione agli interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia (cosiddetta detrazione 36-41%). Le indicazioni dell'Agenzia vertono su quattro aspetti che sono stati innovati dai recenti provvedimenti legislativi, e, in particolare:

- il nuovo limite di spesa di € 48.000 fissato per abitazione con decorrenza 01.10.2006;
- la certificazione che deve essere rilasciata dall'amministratore del condominio;
- il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell'abitazione;
- l'indicazione della mano d'opera nella fattura.

Nuovo limite dei 48.000 euro per abitazione

Fino al 30.09.2006 le spese sostenute per interventi che danno diritto all'agevolazione 36-41% scontavano un limite di euro 48.000 che doveva intendersi riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare (ciascun contitolare dell'immobile, quindi, poteva autonomamente arrivare fino al citato limite indipendentemente dal numero dei contitolari stessi).

A partire dalle spese sostenute con decorrenza 01.10.2006, invece, tale limite deve intendersi riferito unicamente alla abitazione e non più per ogni contitolare (il riferimento, pertanto, opera in relazione al singolo immobile e, quindi, i contitolari dello stesso devono "suddividersi" l'agevolazione sulle spese sostenute fino ad un limite complessivo di 48.000 euro).

I casi affrontati dall'Agenzia riguardano le modalità di calcolo del limite di spesa nel caso in cui, sullo stesso immobile, abbiano titolo alla detrazione due o più soggetti, con particolare riferimento all'ipotesi in cui le spese siano state sostenute da uno o da entrambi i soggetti, in parte nel periodo precedente al 01.10.2006 e in parte nel periodo successivo. I casi trattati e risolti sono i seguenti:

- alcuni dei contitolari alla data del 30.09.2006 non hanno raggiunto il limite di spesa di € 48.000;
- nessuno dei contitolari alla data del 30.09.2006 ha raggiunto il limite di spesa di € 48.000.

Pertinenze dell'abitazione

L'Agenzia affronta il caso in cui l'abitazione principale sia dotata di una o più pertinenze. Il problema è di valutare se, ai fini del calcolo del limite di spesa complessivo di € 48.000, il concetto di abitazione si possa estendere anche alle pertinenze. L'Agenzia ritiene che il limite massimo di spesa sia stato riferito all'abitazione escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore autonomo limite di spesa. Pertanto, il limite di € 48.000 deve essere riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.

Indicazione della mano d'opera nella fattura

Con riferimento alle spese sostenute dal 04.07.2006 in poi la fruizione della detrazione 36-41% è condizionata dalla distinta indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per i lavori di

costruzione e ristrutturazione. Può, tuttavia, accadere che successivamente al 04.07.2006 siano registrate in contabilità fatture emesse precedentemente al 04.07.2006, le quali, non recano l'indicazione del costo della manodopera. L'Agenzia ha chiarito che in tale ipotesi il contribuente non decade dall'agevolazione fiscale e può continuare a detrarre le spese sostenute per la ristrutturazione, senza che sia necessario, a tal fine, richiedere all'emittente un'integrazione delle fatture medesime. L'indicazione in fattura del costo della manodopera è un obbligo che riguarda solamente le fatture emesse successivamente al 4 luglio 2006.

Certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio

Con riferimento ai lavori di ristrutturazione che riguardano parti comuni dell'edificio, l'amministratore dovrà indicare la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino. Se un condomino è titolare di più appartamenti, il limite massimo di spesa di € 48.000 relativo ai lavori sulle parti comuni, va considerato per ciascuna abitazione. Tale problema discende dal fatto che il limite massimo di spesa è stato ora collegato all'abitazione e che la detrazione spettante, per l'anno 2006, può essere del 41% o del 36% a seconda del momento di sostenimento della spesa (in tal senso l'amministratore dovrà precisare l'ammontare delle spese per il quale è teoricamente possibile fruire della detrazione del 36% e la parte delle spese per la quale, invece, è possibile fruire della detrazione del 41%).

LE COMUNICAZIONI RELATIVE AI CONTRIBUTI DOVUTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI DEI PROFESSIONISTI

Come di consueto, con l'approssimarsi delle scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi, i professionisti iscritti alla relativa cassa previdenziale di competenza, si trovano alle prese con i modelli da inviare per comunicare i dati reddituali e Iva, necessari al calcolo dei contributi soggettivi e integrativi di competenza del 2006.

Come i Clienti sapranno, le scadenze sono diverse a seconda della categoria professionale, così come variano, anche in maniera rilevante, anche le modalità e i termini di versamento di quanto eventualmente dovuto.

Più semplice è la gestione dell'adempimento per i professionisti non appartenenti ad alcuna cassa autonoma, per i quali vige l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'Inps, e per i quali la liquidazione del contributo transita dalla compilazione del quadro RR di Unico 2007, con termini di versamento legati a quelli delle imposte sul reddito.

Nella tabella che segue sono riportate le scadenze e alcuni degli elementi che caratterizzano le principali casse di previdenza professionali.

Si invitano i Clienti interessati a contattare per tempo lo Studio per la consegna della documentazione necessaria alla corretta esecuzione dell'adempimento.

| | |
|---|--|
| INARCASSA ARCHITETTI E INGEGNERI (MOD.DICH/2006) | <ul style="list-style-type: none">▪ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 31.08.2007▪ versamento del conguaglio previa ricezione della liquidazione da parte della cassa stessa, entro il 31.12.2007.▪ è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all'area riservata nel sito www.inarcassa.it (presentazione entro 31.10.2007). |
| CASSA ITALIANA GEOMETRI (MOD.17/2007) | <ul style="list-style-type: none">▪ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 15.09.2007▪ versamento del conguaglio per soggettivo ed integrativo entro il medesimo termine di comunicazione della posizione alla cassa, quindi entro il 15.09.2007 (è confermata per il 2007 la possibilità di rateizzare l'eventuale eccedenza del solo contributo soggettivo: la prima rata dovrà essere versata entro il 15 settembre 2007, pena la decadenza dell'agevolazione; la seconda entro il 15 dicembre 2007) |

| | |
|--|---|
| <p>FONDAZIONE ENPAM MEDICI (MOD.D)</p> | <ul style="list-style-type: none">▪ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 31.07.2007, solo qualora il reddito professionale sia superiore ad euro 9.279,44;▪ versamento del conguaglio per quota A (minimale di reddito) e quota B (eccedenza rispetto al reddito già assoggettato a quota A), in unica soluzione, entro il termine del 31.10.2007 utilizzando il MAV predisposto dalla cassa;▪ è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all'area riservata nel sito www.enpam.it. |
| <p>ENPA CONSULENTI DEL LAVORO (MOD.17/INTEGR.)</p> | <ul style="list-style-type: none">▪ dichiarazione modello 17/integrativo da inviare entro il 02.07.2007;▪ contributo soggettivo fissato in misura fissa, indipendentemente dal reddito;▪ contributo integrativo pari al 2% del volume d'affari, da versarsi entro il 01.10.2007 utilizzando appositi MAV predisposti dall'ente |
| <p>CASSA FORENSE AVVOCATI (MOD.5/2007)</p> | <ul style="list-style-type: none">▪ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari alla cassa entro il 30.09.2007 (termine spostato al 1° ottobre in quanto festivo);▪ versamento dei conguagli dovuti in autoliquidazione, in unica soluzione, entro il 31.07.2007, ovvero in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza 31.07.2007 e la seconda con scadenza 31.12.2007;▪ è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all'area riservata nel sito www.cassaforense.it. |
| <p>CNPR RAGIONIERI (MOD.A19/2007)</p> | <ul style="list-style-type: none">▪ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari entro il 31.07.2007;▪ versamento a conguaglio, con modelli precompilati dalla Cassa entro il 10.9.2007 e 31.12.2007;▪ è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all'area riservata nel sito www.cassaragionieri.it. |
| <p>CNPADC DOTT. COMM. (MOD.A/2007)</p> | <ul style="list-style-type: none">▪ trasmissione dei dati reddituali e del volume d'affari entro il 15.11.2007;▪ versamento a conguaglio, in autoliquidazione, entro il 15.12.2007;▪ è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all'area riservata nel sito www.cassaforense.it. |

ACQUISTO DI FARMACI – NON BASTA IL “SOLITO” SCONTRINO

Diviene operativa la disciplina introdotta dalla Finanziaria 2007 che impone l’annotazione del codice fiscale del destinatario sugli scontrini che certificano gli acquisti dei farmaci: tale disposizione esplica effetto a decorrere dal **1 luglio 2007**, con lo scopo di scongiurare diffusi intenti elusivi (utilizzo da parte di più soggetti del medesimo scontrino per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, ovvero utilizzo in detrazione di scontrini relativi all’acquisto di beni diversi dai farmaci venduti presso le farmacie).

Visto che i registratori di cassa necessari all’annotazione del codice fiscale non sono ancora sufficientemente diffusi, l’Agenzia delle Entrate ha disposto una proroga con comunicato stampa del 28 giugno 2007: questa proroga però non consentirà di continuare a dedurre acquisti di farmaci con scontrino non intestato. Infatti, qualora il farmacista non abbia ancora installato il registratore di cassa richiesto dalla nuova normativa, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2007 ed il 31 dicembre 2007 per il contribuente sarà necessario farsi rilasciare, oltre al regolare (e ancora comunque necessario) scontrino, anche una specifica attestazione nella quale saranno specificati natura, qualità e quantità dei farmaci venduti.

Inoltre, la recente risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007 ha precisato che la documentazione rilasciata dal farmacista deve indicare anche la denominazione del medicinale, senza che ciò comporti alcuna violazione della normativa sulla *privacy*.

Si ricorda pertanto che, d’ora in avanti, per fruire della detrazione per l’acquisto dei farmaci prevista dalle disposizioni fiscali, sarà necessario farsi rilasciare lo **scontrino intestato oppure l’apposita attestazione** da parte del farmacista, completa dei dati sopra richiamati.



Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2007

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 luglio al 15 agosto 2007, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Domenica 15 Luglio

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lunedì 16 Luglio

▪ **Versamenti Iva**

Scade lunedì **16 luglio**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno 2007 (codice tributo 6006).

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 luglio 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di giugno, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di aprile relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 luglio** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 luglio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 luglio** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

▪ **Persone fisiche che presentano UNICO 2007**

Entro il **16 luglio** deve essere effettuato il versamento della seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda i soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno beneficiato della proroga del termine di versamento della prima rata al 9 luglio.

Sempre entro il **16 luglio** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2006 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento della seconda rata avendo provveduto entro il 9 luglio a corrispondere la prima rata. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

▪ **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro il **16 luglio** se soggetti agli studi di settore i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2007 e che hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio 2007 devono effettuare il versamento della seconda rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro il **16 luglio**, i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, devono effettuare il versamento della seconda rata dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03, avendo provveduto al versamento della prima rata entro il 9 luglio 2007.

▪ **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 luglio** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare a cui si applicano gli studi di settore, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e che hanno deciso di rateizzare l'importo delle tasse devono effettuare il versamento della seconda rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 senza alcuna maggiorazione avendo provveduto al versamento della prima rata entro il 9 luglio 2007. Sempre entro il **16 luglio** i medesimi soggetti devono effettuare il

versamento della seconda rata dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03.

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 luglio 2007** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la quinta rata del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

Mercoledì 18 Luglio

▪ **Persone fisiche che presentano UNICO 2007**

Entro il **18 luglio** deve essere effettuato il versamento in unica soluzione o quale prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40% da parte dei soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro il **18 luglio** i soggetti Iva nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2006, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16.03 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

▪ **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro il **18 luglio** i contribuenti in questione nei confronti dei quali non trovano applicazione gli studi di settore devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 con maggiorazione dello 0,40%.

Sempre entro il **18 luglio** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16/03 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **18 luglio** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento in unica soluzione o quale prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 con maggiorazione dello 0,40%.

Sempre entro il **18 luglio** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16/03 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **18 luglio** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento in unica soluzione o quale prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 senza alcuna maggiorazione.

Sempre entro il **18 luglio** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16/03.

▪ **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio**

Entro il **18 luglio 2007** deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2007, (codice tributo 3850) con maggiorazione dello 0,40% da parte dei soggetti nei confronti dei quali non trovano applicazione gli studi di settore.

▪ **Società non operative che hanno deliberato lo scioglimento agevolato**

Le società che avvalendosi delle disposizioni di cui al co.112 della Legge Finanziaria 2007 e che hanno deliberato lo scioglimento agevolato, ovvero la trasformazione in società semplice, devono effettuare entro il **18 luglio 2007** il versamento dell'imposta sostitutiva con maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Soggetti proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali sugli stessi**

Scade il **18 luglio 2007** il termine per effettuare il ravvedimento operoso con sanzione ridotta al 3,75% dell'imposta comunale sugli immobili non versata o versata in misura ridotta entro lo scorso 18 giugno.

▪ **Soggetti che hanno rivalutato i beni materiali e immateriali, le partecipazioni nonché aree edificabili**

Entro il **18 luglio 2007** scade il termine di versamento della seconda rata, con maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui alla L. n.266/05 per i soggetti nei confronti dei quali non trovano applicazione gli studi di settore e che non si sono potuti avvalere della proroga.

▪ **Soggetti che hanno deciso di affrancare il saldo attivo di rivalutazione**

Entro il **18 luglio 2007** scade il termine di versamento della seconda rata, con maggiorazione dello 0,40%, dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui alla L. n.266/05 per i soggetti nei confronti dei quali non trovano applicazione gli studi di settore e che non si sono potuti avvalere della proroga.

Venerdì 20 Luglio

▪ **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di giugno**

Il **20 luglio 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

▪ **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il 20 luglio 2007 anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, nonché al secondo trimestre 2007, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento.

Lunedì 30 Luglio

▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.2007. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Martedì 31 Luglio

▪ **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al secondo trimestre 2007**

Il **31 luglio 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel secondo trimestre 2007. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

▪ **Persone fisiche non titolari di partita IVA e che non sono socie in società di persone o società di capitali trasparenti**

Il **31 luglio 2007** scade il versamento della terza rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2007 per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno 2007. Gli importi vanno maggiorati degli interessi annuali dello 0,50% per il periodo dal 18 giugno al 31 luglio 2007 (pari allo 0,70%). I medesimi soggetti che hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno e il 18 luglio 2007 con maggiorazione dello 0,40% devono effettuare il versamento della seconda rata con interessi pari al 0,20% per il periodo 18 luglio – 31 luglio 2007.

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA e che sono socie in società di persone o società di capitali trasparenti**

Il **31 luglio 2007** scade il versamento della seconda rata delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2007 per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio 2007. Gli importi vanno maggiorati degli interessi annuali dello 0,50% per il periodo dal 9 luglio al 31 luglio 2007 (pari allo 0,35%).

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA presentazione tramite intermediario abilitato di UNICO 2007**

Scade il **31 luglio** il termine per la presentazione del modello Unico 2007 a mezzo intermediario abilitato da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva. Tale scadenza è stata confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2007.

- **Presentazione dichiarazione ICI**

Scade il **31 luglio** il termine per la presentazione della dichiarazione Ici riferita all'anno 2006 con riferimento ai soggetti persone fisiche non titolari di partita Iva che presentano il modello Unico tramite intermediario abilitato.

Sempre il **31 luglio** scade il termine per regolarizzare i versamenti Ici riferiti all'anno 2006, non effettuato o effettuati in misura ridotta, con sanzione del 6%.

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il 31 luglio il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

- **Presentazione istanza di rimborso IVA infrannuale**

Il **31 luglio 2007** scade il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso Iva infrannuale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti. I soggetti interessati possono richiedere il rimborso infrannuale Iva al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante presentazione dell'apposito modello Iva TR. approvato con Provvedimento 15 marzo 2007. Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi.

- **Versamento della terza rata della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche.**

| |
|---------------------------|
| Mercoledì 8 agosto |
|---------------------------|

- **Persone fisiche che presentano UNICO 2007**

Entro l'**8 agosto** deve essere effettuato il versamento in unica soluzione o quale prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione con maggiorazione dello 0,40% da parte dei soggetti nei

confronti dei quali si applicano gli studi di settore. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

Sempre entro l'**8 agosto** i soggetti Iva nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore che presentano la dichiarazione unificata possono effettuare il versamento del saldo Iva 2006, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16/03. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

▪ **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro l'**8 agosto** i contribuenti in questione nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 con maggiorazione dello 0,40%. Sempre entro l'**8 agosto** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16/03 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro l'**8 agosto** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento in unica soluzione o quale prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 con maggiorazione dello 0,40%.

Sempre entro l'**8 agosto** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16/03 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

▪ **Contribuenti che in sede di dichiarazione si sono adeguati ai risultati di Ge.ri.co.**

Entro l'**8 agosto 2007** i soggetti che si sono adeguati ai risultati di Ge.ri.co. devono effettuare il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto (codice tributo 6494) nonché dell'eventuale maggiorazione del 3% dovuta qualora i ricavi dichiarati siano inferiori rispetto a quelli calcolati da Ge.ri.co. in misura superiore al 10%. Per il versamento della maggiorazione del 3% devono essere utilizzati i codici **4726** per le persone fisiche e **2118** per i soggetti diversi dalle persone fisiche. I versamenti vanno maggiorati dello 0,40%.

▪ **Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio**

Entro l'**8 agosto 2007** deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2007, (codice tributo 3850) con maggiorazione dello 0,40% da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore.

Mercoledì 15 Agosto

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.

RONCORONI MARTINI MINASOLA

AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

www.avvocatocommercialisti.it

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.